



COMUNE DI APRILIA

(Provincia di Latina)

ORDINANZA N. 307

Data: 09/12/2020

Staff del Sindaco

ORDINANZA DEL SINDACO

Assunta il giorno NOVE del mese di DICEMBRE dell'anno DUEMILAVENTI dal Sindaco.

Oggetto:

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER CONTRASTARE I PERICOLI DERIVANTI DAI COMPORTAMENTI CONNESSI CON L'ESERCIZIO DELLA PROSTITUZIONE SU STRADA O SU SUOLO PUBBLICO.

IL SINDACO

TERRA ANTONIO

OGGETTO: ordinanza contingibile ed urgente per contrastare i pericoli derivanti dai comportamenti connessi con l'esercizio della prostituzione su strada o su suolo pubblico.

IL SINDACO

Premesso che:

- l'art. 54, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 permette al Sindaco, in qualità di Ufficiale di Governo, di adottare con atto motivato, provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- l'art. 54, comma 4-*bis*, così come sostituito dall'art. 8, lett. b), del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 recante "*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 2017 insieme alla legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48 statuisce che "*i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti*".

Considerato che:

- sono pervenute numerose e reiterate segnalazioni da parte dei cittadini sulla presenza di persone dedite all'esercizio della prostituzione sulle strade del territorio cittadino.

Rilevato che:

- da una ricognizione effettuata dalla Polizia Locale le strade di competenza comunale maggiormente frequentate ove viene esercitata la prostituzione sono: la via Nettunense nel tratto che percorre il territorio di Aprilia in ambo le direzioni, la via Pontina che attraversa il territorio comunale sia in direzione nord che sud, gli svincoli di via Pontina con via Apriliana in direzione nord e sud, via Pontina con via Tufetto in direzione nord e sud, via del Castellaccio, via Pontina con via Vallelata e via Fossignano in direzione nord e sud, via Pontina con via Baracca e via Diana in direzione nord, via Pontina con via dei Giardini in direzione nord e sud, via Pontina con via Selciatella in direzione nord e sud e quest'ultima con l'incrocio di via Genio Civile, via Selciatella, via Pantanelle, via Pontina uscita Campoverde in direzione nord e sud, via dei Cinque Archi e Via del Giglio; nonché sulle vie: Pontina Vecchia tratto compreso tra via Apriliana e via Torre Bruna, Via Ricciotti (ex Via Mediana); Via Pescarella (altezza Oleificio Trasimeno), via della Meccanica.

Considerato che:

- il Reparto Territoriale dell'Arma dei Carabinieri di Aprilia, il Commissariato di Cisterna di Latina e la stessa Polizia Locale hanno, altresì, sollecitato l'adozione del presente provvedimento quale ulteriore strumento per contrastare il fenomeno della prostituzione su strada o suolo pubblico;
- i comportamenti imprudenti ed imprevedibili di quanti, alla ricerca di prestazioni sessuali a pagamento, se alla guida di veicoli, possono determinare situazioni di grave pericolo per la sicurezza della circolazione stradale e quindi per l'incolumità pubblica, tra l'altro, verificandosi gli stessi anche su strade interessate da consistenti volumi di traffico e caratterizzate da elevati tassi di incidentalità;
- l'esercizio della prostituzione su strada comporta una utilizzazione impropria del suolo pubblico con conseguente degrado dello stesso, causa la sporcizia prodotta dalle persone dedite al meretricio, che gettano rifiuti ed oggetti vari direttamente a terra.

Preso atto che:

- le modalità di esercizio di tale attività determinano l'incremento di una serie di fenomeni, anche di rilevanza penale, quali lo sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione, adescamento, atti osceni, rapine ecc.;
- i pericoli derivanti dai comportamenti connessi con l'esercizio della prostituzione su strada o su suolo pubblico incidono fortemente in modo negativo sulla percezione di sicurezza urbana, suscitando senso di abbandono negli abitanti delle zone in cui il fenomeno si manifesta;
- la diminuzione delle ore di luce solare nel periodo autunnale ed invernale e pertanto la ridotta visibilità su strada, associata al pericolo di incidenti causati anche dalle peggiori condizioni del fondo stradale nel medesimo periodo dell'anno sulle vie maggiormente interessate all'attività di meretricio, fanno ritenere contingibile ed urgente l'adozione del provvedimento *de quo*;
- ai sensi del citato art. 54, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, del contenuto della presente ordinanza è stata data preventiva comunicazione al Signor Prefetto di Latina che, con nota – Ufficio di Gabinetto - protocollo n. 57322 del 04.12.2020, ha ritenuto il provvedimento in linea con le previsioni normative vigenti.

Visto:

- l'art. 726 del C.P., che individua tra le contravvenzioni, il compimento di atti contrari alla pubblica decenza in luoghi pubblici o aperti al pubblico o esposti al pubblico;
- il d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni;

- il decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 recante "*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 2017 insieme alla legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48;
- l'art. 54 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, come modificato dal succitato decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48;
- l'art. 7-*bis* del d.lgs. n. 267/2000;
- l'art. 16 della legge 24.11.1981, n. 689 come modificato dall'articolo 6-*bis* della legge 24.07.2008, n. 125 di conversione del D.L. 23.05.2008, n. 92;
- la sentenza della Corte Costituzionale del 7.4.2011, n. 115 che fissa, tra l'altro, i criteri per l'adozione delle ordinanze sindacali contingibili ed urgenti;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 5.6.2009, avente ad oggetto l'aumento degli importi della somma da pagare per violazione all'ordinanza sindacale *de qua*, che stabilisce l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 400,00.

ORDINA

A decorrere dal 09 dicembre 2020 e fino al 21 marzo 2021, per le esigenze di incolumità pubblica e di sicurezza urbana finalizzate a prevenire e ad impedire che il fenomeno della prostituzione possa aumentare, determinando effetti pregiudizievoli per la sicurezza delle persone, nel territorio comunale ed in particolare sulle seguenti vie: Nettunense nel tratto che percorre il territorio di Aprilia in ambo le direzioni, Pontina, tratto che attraversa il territorio comunale sia in direzione nord che sud, svincoli di via Pontina con via Apriliana in direzione nord e sud, via Pontina con via Tufetto in direzione nord e sud, via del Castellaccio, via Pontina con via Vallelata e via Fossignano in direzione nord e sud, via Pontina con via Baracca e via Diana in direzione nord, via Pontina con via dei Giardini in direzione nord e sud, via Pontina con via Selciatella in direzione nord e sud e quest'ultima con l'incrocio di via Genio Civile, via Selciatella, via Pantanelle, via Pontina uscita Campoverde in direzione nord e sud, via dei Cinque Archi e Via del Giglio; nonché sulle vie: Pontina Vecchia tratto compreso tra via Apriliana e via Torre Bruna, Via Ricciotti (ex Via Mediana); Via Pescarella (altezza Oleificio Trasimeno) , via della Meccanica, è

VIETATO

1. Porre in essere comportamenti diretti in maniera inequivocabile ad offrire prestazioni sessuali a pagamento a mezzo di atteggiamenti di richiamo, di invito o nell'indossare abbigliamento indecente o indecoroso in relazione ai luoghi, ovvero mostrare nudità in quanto determinano o comunque favoriscono rallentamenti e/o intralcio alla circolazione stradale e, pertanto, rappresentano un serio pericolo per il transito veicolare;

2. Chiedere informazioni, contrattare o concordare, con le persone che pongano in essere i comportamenti di cui al punto 1, prestazioni sessuali a pagamento;
3. Eseguire, se alla guida di veicoli, manovre pericolose o di intralcio alla circolazione e di accostarsi al margine della strada per porre in essere i comportamenti di cui al punto 2.

Ferma restando l'eventuale applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 400,00 con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento di detta somma sul c.c. postale n. 11517042 intestato al Comune di Aprilia (LT), indicando nella causale il numero e la data della presente ordinanza, con l'avvertimento altresì che in difetto si procederà alla riscossione coattiva secondo la procedura prevista dall'art. 27 della legge n. 689/1981.

DISPONE

Che la presente ordinanza preventivamente comunicata al Signor Prefetto di Latina, sia:

- **valida dal 09 dicembre 2020 al 21 marzo 2021;**
- resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio *on line*;
- trasmessa alla Prefettura di Latina, alla Questura di Latina, al Comando Provinciale dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, al Reparto Territoriale dell'Arma dei Carabinieri di Aprilia, nonché alla Polizia Provinciale di Latina e Locale di Aprilia.

INFORMA

Che per le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza si applicano i principi e le procedure previsti dalla legge 24.11.1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Lazio –Sezione Staccata di Latina- o in via alternativa al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorno o 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Dalla Residenza Municipale,

IL SINDACO
Antonio Terra



Prefettura di Latina
Ufficio territoriale del Governo

Fasc n. 2027 - 2008 Area I

Data del protocollo

Al Sig. Sindaco del Comune di
APRILIA

Oggetto: Ordinanza sindacale ex art. 54 T.U.O.E.L. - Comunicazione preventiva.

Si fa riferimento allo schema di ordinanza sindacale inviata a questa Prefettura il 02 dicembre 2020, nell'osservanza di quanto disposto dall'art. 54, comma 4, del T.U.E.L., finalizzata a "*contrastare i pericoli derivanti dai comportamenti connessi con l'esercizio della prostituzione su strada o su suolo pubblico*".

Al riguardo, si ritiene che detto provvedimento sia in linea con le previsioni della norma sopra indicata, come modificata dall'art. 8 del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito in legge 18 aprile 2017, n. 48, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", che ha introdotto il nuovo comma 4-bis.

Si resta in attesa di ricevere copia dell'ordinanza adottata.

IL PREFETTO
Falco


RS/